



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0009152 - 02/10/2012 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO:af

Roma, **E 1** OTT. 2012

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di TIVOLI
Via Palatina, 19
00019 Tivoli

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 255/2012_Indice telematico Pubbliche Amministrazioni_Invio domanda di concorso tramite PEC

Con il quesito pervenuto in data 12 settembre 2012 l'Ordine di Tivoli chiede un parere in merito all'obbligatorietà di iscrizione all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La domanda assume un valore rilevante in relazione alla valutazione della posizione di un potenziale candidato al pubblico concorso bandito dall'amministrazione. Nella fattispecie, l'interessato avrebbe tentato di inviare la domanda attraverso il proprio indirizzo con dominio "postacertificata.gov.it", ma il tentativo non sarebbe andato a buon fine a causa della mancata registrazione della PEC dell'Ordine presso l'IPA.

Non vi sono dubbi in merito all'obbligatorietà dell'iscrizione in questione: l'Ordine, essendo ricompreso nella nozione di pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è tenuto a possedere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e a pubblicizzarlo nei modi prescritti dalla normativa vigente in materia, vale a dire presso l'indice delle Pubbliche Amministrazioni oltre che sul proprio sito istituzionale. Le norme di riferimento sono varie e di diverso tenore.

L'obbligo di registrazione in un indice nazionale è stato a suo tempo introdotto dalla normativa in materia di adozione del protocollo informatico (dPCM 31 ottobre 2000, artt. 11 e 12) in relazione a ciascun registro di protocollo delle pubbliche amministrazioni ed era originariamente rivolto a "ciascuna pubblica amministrazione che intenda trasmettere documenti informatici soggetti alla registrazione di protocollo" con la finalità di "facilitare la trasmissione dei documenti informatici tra le amministrazioni".

La stessa prescrizione è stata successivamente riproposta nelle Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 27 novembre 2003 "Direttiva per l'utilizzo della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni" e nella successiva Direttiva del 18 novembre 2005 "Linee guida per la Pubblica amministrazione digitale", che prevedeva l'inserimento e l'aggiornamento dei recapiti telematici delle amministrazioni, oltre che sul sito istituzionale, anche nell'indice gestito attraverso il portale www.indicepa.gov.it.

L'obbligo è stato, poi, definitivamente fissato nell'art. 47, comma 3 del D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), con una modifica introdotta dall'art. 32, D. Lgs. 30 dicembre 2010 n. 235 che dispone: "Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare nell'Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo". In corrispondenza, l'art. 57 bis del CAD ha previsto l'onere di comunicare e aggiornare con cadenza semestrale l'Indice degli indirizzi delle P.A., nel quale sono indicati "gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di

informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini".

Inoltre, l'art. 16, comma 8 della L. 2 gennaio 2009, n. 2 ha previsto espressamente - per le pubbliche amministrazioni non ancora in regola con gli obblighi di adeguamento - l'obbligo di istituire almeno una casella di PEC e di darne comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, per la pubblicazione degli indirizzi in un elenco consultabile per via telematica. Si rileva, in proposito, la mancanza di un corrispondente impianto sanzionatorio posto a garanzia dell'effettivo assolvimento degli obblighi, fatta eccezione per la responsabilità dirigenziale prevista dalla normativa sulla valutazione della performance nel pubblico impiego (D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150).

Una volta individuate le disposizioni che confermano l'obbligatorietà di iscrizione all'IPA, si ritiene opportuno, per ragioni di completezza, operarne l'inquadramento nel contesto più ampio delle normative che prevede l'utilizzo e la diffusione della PEC nell'ambito delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche e tra queste e il cittadino.

Sotto questo profilo rilevano principalmente alcune norme contenute nel CAD. In particolare, il Codice prevede per tutte le amministrazioni pubbliche: il riconoscimento del diritto all'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni a favore dei cittadini e delle imprese (art. 3); l'obbligo di dotarsi di PEC e di utilizzarla in sostituzione della raccomandata a/r non solo nelle comunicazioni tra P.A. ma anche con tutti i privati che lo richiedono (art. 6); la necessità di indicare all'interno del sito web, oltre all'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, anche un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta effettuata ai sensi del codice (art. 54).

Considerato, inoltre, che la domanda di partecipazione in questione è stata spedita dal dominio "@postacertificata.gov.it", si richiamano anche le norme sul rilascio della cosiddetta CEC-PAC (Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino). La normativa in questione, in estrema sintesi, prevede l'attribuzione di una casella di PEC (o analoga) al cittadino che ne faccia richiesta, e disciplina a livello regolamentare il rilascio e l'utilizzo esclusivo nei confronti degli uffici di P.A.. (art. 16-bis, comma 6 D.L. 29 novembre 2008, n. 185 e D.P.C.M. 6 maggio 2009). Con particolare riguardo alle istanze dei cittadini inviate tramite PEC, l'art. 4, comma 4 del DPCM chiarisce che "*Le pubbliche amministrazioni accettano le istanze dei cittadini inviate tramite PEC nel rispetto dell'art. 65, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005; le pubbliche amministrazioni richiedono la sottoscrizione mediante firma digitale ai sensi dell'art. 65, comma 2, del citato decreto legislativo*".

Infine, si ricorda che la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica è intervenuta in materia con la Circolare n. 12 del 3 settembre 2010 "Procedure concorsuali e informatizzazione, modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni e chiarimenti interpretativi sull'uso della PEC", proprio al fine di confermare la legittimità delle domande di concorso inviate alle pubbliche amministrazioni tramite Pec e di chiarire alcuni dubbi giuridici correlati.

Tutto ciò posto solo per confermare l'esistenza di un sistema di norme volte a prevedere l'obbligo di dotarsi di PEC, di pubblicizzarla ai sensi di legge e di utilizzarla nei rapporti con il cittadino, anche in ambito di concorso pubblico.

Resta sicuramente fuori dalla disamina effettuata ogni altra questione giuridica collegata alla fattispecie, relativa ad aspetti ulteriori rispetto al quesito posto (quali la legittimità e l'esistenza stessa dell'invio a destinatario errato o inesistente, gli eventuali profili di annullabilità del bando, le possibili soluzioni amministrative).

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione

